

STATUTO HUNTINGTON APS

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata

HUNTINGTON APS

L'Associazione è retta dal presente statuto, dalle norme di legge in materia di associazioni ed in particolare dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017)

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel comune di Besana in Brianza. È in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune senza che ciò comporti modifica dello statuto.

L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

All'uopo è conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare l'apertura di sedi operative e/o periferiche in qualsiasi località del territorio nazionale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci come disciplinato dal presente Statuto.

ART. 4 - SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore approvato con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione persegue in via principale, senza scopo di lucro, finalità rientranti nelle seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva, della promozione della tutela, assistenza e cura dei malati di Huntington e delle loro famiglie, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita. In particolare, l'Associazione propone servizi e progetti a favore dei malati di Huntington, dei loro familiari e più generalmente di tutte le persone coinvolte dalla stessa, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche, e promuove la ricerca scientifica diretta alla cura della malattia denominata anche "Corea di Huntington".

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie, ed in particolare:

- * sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità Politiche, sanitarie e socio-assistenziali, rispetto alla malattia, nei confronti dei malati e dei loro familiari;
- * assicurare una accurata informazione sulla natura della malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza a malati di Huntington e ai loro parenti;
- * stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla malattia di Huntington;

- * sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di Huntington e la necessaria assistenza ai familiari;
- * promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale del personale che opera a contatto con i malati e/o i familiari;
- * fornire supporto della ricerca scientifica svolta da fondazioni o enti di ricerca e università;
- * promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della malattia di Huntington;
- * costituire delle rappresentanze locali tra gli Associati vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e i loro familiari;
- * promuovere e contribuire alla raccolta ed all'elaborazione dei dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con le Istituzioni preposte;
- * aderire a organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di malattia di Huntington, di disabilità e/o fragilità per meglio conseguire gli scopi sociali dell'Associazione.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile, nonché da ogni diritto a contenuto patrimoniale e finanziario erogato dagli associati fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione e che risultino dall'atto costitutivo della stessa.

Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Dlgs 117/2017 è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 6 – ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata dall'Organo Amministrativo e da versare entro il 31 marzo di ogni anno.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese.

Sono escluse partecipazioni temporanee. Il numero degli associati è illimitato.




-112

ART. 7 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 8 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione approvata con delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati all'Associazione, retroagisce alla data del versamento della quota associativa.

La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di riunione del consiglio.

Sull'istanza di rigetto della domanda l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 35 del D.lgs 117/2017, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

La quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale ed iscritti da



almeno 60 (sessanta) giorni.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

ART. 10 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione (anche messaggi di posta elettronica o raccomandata a mano).

Il recesso ha effetto immediato, ed in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per recesso;
- per decesso;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- per morosità nel versamento della quota associativa; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

L'associato entra trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (Pec); l'assemblea dovrà pronunciarsi entro ulteriori trenta giorni.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale preventivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri argomenti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto, nonché alla stessa sottoposti dal Consiglio Direttivo o richiesti da almeno un quinto degli associati, ~~non~~ richiesta pervenuta al Consiglio almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.



ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante posta elettronica o raccomandata a mano)

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 14 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell'assemblea.

ART. 15 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale ed iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti



espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria. In tale ipotesi è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto non previsto dal presente comma si applica quanto disposto nei precedenti.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

ART. 17 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

 112

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea. Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

ART. 19 - DOVERI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 20 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la delega di alcune funzioni operative ai singoli consiglieri.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle



deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato che ne esercita tutte le funzioni. In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c. .

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 22 - BILANCIO

L'Esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è assoggettato a tutte le formalità previste dall'art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo. Come previsto dall'art.13 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nel caso ne ricorrano i presupposti dimensionali, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 23 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

L. 112
88
R

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, e quindi la liquidazione, dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, come da art 15 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore, come da artt. 9 e 45 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Isabella Celib

Cintia Baccari

< 11/7/12



8

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale